



# COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Provincia di Siracusa

*Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale*

*Num. 52 del Registro, Data 07-08-2014.*

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) .</b>
-----------------	---

*X Immediatamente Esecutiva*

L'anno duemilaquattordici, il giorno sette, del mese di agosto, alle ore 19:30 nella sala delle adunanze Consiliari del Comune.

In sessione D'urgenza, su Prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

CONSIGLIERI	PRES./ASS.	CONSIGLIERI	PRES./ASS.
BIAMONTE ALESSANDRO	P	FIDUCIA GIUSEPPE	P
VALENTI GIUSEPPINA	P	CARUCCI PIETRO	P
SULLO AMERICO	P	TUTINO GIOVANNI	P
VALENTI ORAZIO	A	CATALANO MARIA GRAZIA	P
BUONAFEDE YURI	P	LOMBARDO SEBASTIANO	P
PARISI GIOVANNI	P	LA DUCA ROSALIA	P
GIANNETTO MASSIMO	P	TRIPPI MARIANNA	P
BOSCARINO SEBASTIANO	P	TRINGALI DANIELA	P
SCARINCI BENIAMINO	P	FAZZINA CARMELO	P
MARSALA FRANCESCA	P	ARANGIO PATRIZIA	P

*Presenti 19, Assenti 1*

*Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza, il PRESIDENTE, Sig. SCARINCI BENIAMINO,*

*Assiste il SEGRETARIO GENERALE, dott. Casale Maurizio,*

*Nominati scrutatori i sigg.*

*PARISI GIOVANNI*

*TUTINO GIOVANNI*

*ARANGIO PATRIZIA*

*La seduta è Pubblica*

1° SETTORE: AFFARI GENERALI/UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

IL CONSIGLIO COMUNALE  
OMISSIS

I CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI SONO I SIGG. BIAMONTE, VALENTI G, SULLO, BUONAFEDE, PARISI, BOSCARINO, SCARINCI, MARSALA, FIDUCIA, CARUCCI, TUTINO, CATALANO, LOMBARDO, LA DUCA, TRIPI, TRINGALI, FAZZINA E ARANGIO.

IL PRESIDENTE invita il CC alla trattazione della proposta ad oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), come istruita dall'Ufficio competente, corredata del parere della Commissione Consiliare competente per materia e del parere del Revisore Unico.

CHIEDE ED OTTIENE LA PAROLA IL CONSIGLIERE TRIPI, la quale dà lettura di un documento (Allegato A).

CHIEDE ED OTTIENE LA PAROLA IL CONSIGLIERE PARISI, il quale non comprende il motivo per cui la minoranza stia presentando in questa sede un emendamento quando già l'atto è stato ampiamente trattato ed approfondito nella Commissione competente per materia in diverse sedute, ricordando inoltre che in una seduta della stessa sono stati invitate le organizzazioni sindacali. Ribadisce che gli atti hanno carattere d'urgenza e sono necessari per la formulazione del Bilancio 2014.

IL PRESIDENTE CC sottolinea che l'emendamento non è presentato nella forma e nella sostanza in modo corretto, ed inoltre è privo dei pareri dei funzionari competenti, quindi a suo parere potrebbe essere inammissibile.

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. CASALE riferisce che l'emendamento deve essere presentato in una forma corretta e corredata del parere dei funzionari competenti per materia e/o del parere del Revisore Unico, e del responsabile del servizio finanziario qualora preveda diminuzioni di entrate o impegni di spesa. Indi ribadisce la sua massima disponibilità a fornire ora e per il futuro massima collaborazione a tutti i consiglieri comunali per qualsiasi problematica compresa la redazione in forma giuridicamente conveniente degli emendamenti o eventuali giudizi di ammissibilità degli stessi.

CHIEDE ED OTTIENE LA PAROLA IL CONSIGLIERE BIAMONTE, il quale appoggia l'emendamento letto dal consigliere Tripi, e chiede se tale emendamento possa essere ammissibile o meno alla votazione del Consiglio Comunale chiedendo in tal senso il parere del Segretario Generale.

Il **SEGRETARIO GENERALE DOTT. CASALE** a ulteriore conforto della problematica da lettura dell'art.51, comma 6 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni che recita così "Quando il testo della proposta di deliberazione viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti occorre acquisire il parere di regolarità tecnica, contabile e di legittimità da parte del Segretario Comunale nell'ambito delle sue competenze. In mancanza di tali pareri, la trattazione della proposta emendata è rinviata alla seduta consiliare successiva".

CHIEDE ED OTTIENE LA PAROLA IL **CONSIGLIERE PARISI**, il quale sottolinea che anche se il Consiglio Comunale accettasse l'ammissibilità dell'emendamento nella forma, fa notare che mancano i funzionari competenti per corredare l'emendamento con i pareri necessari, in quanto è presente in aula solo il Revisore Unico Dott. Amoroso,.

Il **SEGRETARIO GENERALE DOTT. CASALE** contatta telefonicamente i funzionari competenti per farli intervenire alla seduta e fornire i pareri necessari (h.21.30), i quali dichiarano la propria disponibilità ad intervenire alla seduta.

CHIEDE ED OTTIENE LA PAROLA IL **CONSIGLIERE PARISI**, il quale, in attesa dell'arrivo della RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI DOTT.SSA SERRATORE e della RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA DOTT.SSA CERAULO, propone il prelievo dei punti nn. 7 e 8 dell'O.d.G.

NESSUNO RICHIEDENDO LA PAROLA, il **Presidente CC** passa alla VOTAZIONE della proposta di prelievo dei punti nn. 7 e 8 dell'O.d.G, avanzata del consigliere Parisi.

ESPERITA LA VOTAZIONE PER ALZATA (CONTRARIO) E SEDUTA (FAVOREVOLE), SI OTTIENE IL SEGUENTE RISULTATO:

⇒ FAVOREVOLI 18	⇒ CONTRARI O ASTENUTI //
-----------------	--------------------------

LA PROPOSTA di prelievo dei punti nn. 7 e 8 dell'O.d.G, del consigliere Parisi, SI INTENDE APPROVATA ALL'UNANIMITA'.

\*\*\*\*\*

H. 22.50 DEL 07.08.2014

IL **SEGRETARIO GENERALE** procede all'appello al fine di verificare la sussistenza del numero legale dell'adunanza.

Effettuato l'appello, si riscontra la seguente situazione.

- CONSIGLIERI PRESENTI N. 18;
- CONSIGLIERI ASSENTI 2 ( VALENTI O. E FAZZINA).

VIENE PERTANTO RICONTRATA LA PRESENZA DEL NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLA SEDUTA.

IL PRESIDENTE CC da atto che sono ora presenti in aula la RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI DOTT.SSA SERRATORE e la RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA DOTT.SSA CERAULO che hanno esaminato congiuntamente al Revisore dei Conti e al Segretario Generale il testo dell'emendamento presentato dal CONSIGLIERE TRIPI, dà la parola alla dott.ssa Serratore che legge il parere (Allegato B) all'emendamento (Allegato A) che risulta di inanmissibilità dell'emendamento stesso. L'emendamento viene quindi accantonato.

NESSUNO RICHIEDENDO LA PAROLA, il Presidente CC passa alla VOTAZIONE della proposta dell'atto ad oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

ESPERITA LA VOTAZIONE PER ALZATA (CONTRARIO) E SEDUTA (FAVOREVOLE), SI OTTIENE IL SEGUENTE RISULTATO:

⇒ FAVOREVOLI 15	⇒ ASTENUTI 3 (MARSALA, TRIPI E ARANGIO)
-----------------	---

LA PROPOSTA DELL'ATTO AD OGGETTO SI INTENDE APPROVATA.

AVENDO L'UFFICIO CHIESTO L'IMMEDIATA ESECUTIVITÀ DELL'ATTO, ATTESA LA STESSA NATURA DI QUEST'ULTIMO, E COME GIÀ INDICATO DALLO STESSO PRESIDENTE CC IN ORDINE ALL'URGENZA DELL'INSERIMENTO ALL'ODG, IL PRESIDENTE CC METTE AI VOTI L'IMMEDIATA ESECUTIVITÀ DELL'ATTO.

ESPERITA LA VOTAZIONE PER ALZATA (CONTRARIO) E SEDUTA (FAVOREVOLE), SI OTTIENE IL SEGUENTE RISULTATO:

⇒ FAVOREVOLI 15	⇒ CONTRARI 3 (MARSALA, TRIPI E ARANGIO)
-----------------	---

LA PROPOSTA DI IMMEDIATA ESECUTIVITÀ DELL'ATTO SI INTENDE APPROVATA.

PERTANTO,

## IL CONSIGLIO

VISTO IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE;  
VISTO LO STATUTO COMUNALE;  
VISTO IL VIGENTE O.R.EE.LL. E RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE;  
VISTA LA PROPOSTA DELL'ATTO AD OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), COME ISTRUITA DALL'UFFICIO COMPETENTE, CORREDATA DAL PARERE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER MATERIA E DEL PARERE DEL REVISORE UNICO;  
VISTA LA PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'ATTO AD OGGETTO, DEL CONSIGLIERE TRIPI;  
VISTA LA PROPOSTA di prelievo dei punti nn. 7 e 8 dell'O.d.G., del consigliere PARISI;  
PRESO ATTO DEI SUPERIORI INTERVENTI;  
PRESO ATTO DELL'ESITO DELLE VOTAZIONI COME SOPRA RIPORTATE.

DELIBERA

1. LA PREMESSA FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.
2. DI APPROVARE LA PROPOSTA di prelievo dei punti nn. 7 e 8 dell'O.d.G, del consigliere PARISI.
3. DI APPROVARE la PROPOSTA dell'atto ad oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).
4. DI DICHIARARE, IN SEGUITO A SEPARATA VOTAZIONE, AI SENSI DELL' ART. 12. L.R. 44/91, IL PRESENTE PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ATTESA L'URGENZA DI PROVVEDERE.

DEL CHE IL PRESENTE VERBALE.

PRIOLO GARGALLO, 07.08.2014

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) .

Proposta n. 54 del 23/07/2014.

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI e della TASI;

VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

VISTO l'art. 1 del D.L. 88/2014;

DATO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella ~~tassa sui rifiuti (TARI)~~, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

PRESO atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito prima al 28 febbraio 2014 dal decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 19 dicembre 2013, poi al 30 aprile 2014 dal decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014 e, da ultimo, al 31 luglio 2014 dal decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014;

DATO ATTO che non viene applicata la TASI al fine di salvaguardare il beneficio per l'abitazione principale di non essere sottoposta ad alcuna imposizione;

DATO ATTO, altresì, che tale determinazione della mancata applicazione della TASI, sentito il Responsabile del settore finanziario, garantisce il conseguimento dell'equilibrio di bilancio, dettato dal fatto che il minore gettito sarebbe ampiamente compensato dall'aumento delle aliquote IMU;

VISTA la delibera di G.M. n. 140 del 10/07/2014 avente per oggetto: "Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale(IUC)";

VISTA la delibera di G.M. n.148 del 22/07/2014 avente per oggetto:" Rettifica degli artt. 34 e 35 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale(IUC) nel nuovo testo";

**VISTA** la delibera di G.M. n.148 del 22/07/2014 avente per oggetto:” Rettifica degli artt. 34 e 35 del regolamento comunale per l’applicazione dell’ imposta unica comunale(IUC) nel nuovo testo”;

**ACQUISITO** sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il parere espresso dal Collegio dei Revisori del Comune di Priolo Gargallo;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto dell’Ente;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell’Ente;

### **DELIBERA**

**Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate:**

- I.** Di prendere atto delle rettifiche apportate dalla G.M. con provvedimento n. 148 del 22/07/2014 al Regolamento approvato con delibera n. 140 del 10/07/2014;
- II.** Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
- III.** Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

**Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.**

Comune di \_\_\_\_\_

Provincia di \_\_\_\_\_

## **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

### CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Istituzione della imposta unica sugli immobili	Pag. 4
Art. 2 - Obbligo di dichiarazione della IUC	» 4
Art. 3 – <i>Gestione della IUC</i>	» 5
Art. 4 - Funzionario Responsabile IUC, nomina e competenze	» 5
Art. 5 – <i>Sanzioni</i>	» 6
Art. 6 – Notifica mediante messo	» 7
Art. 7 – Liquidazioni ed accertamenti	» 7
Art. 8 - Rimborsi	» 8
Art. 9 - Interessi	» 8
Art. 10 - Arrotondamenti	» 8
Art. 11 - Compensazioni	» 8
Art. 12 – Importo minimo dei versamenti e dei rimborsi	» 8
Art. 13 – Termine adozione tariffe ed aliquote	» 8
Art. 14 – Trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti	» 9

### CAPO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 15 – Istituzione dell' IMU	» 9
Art. 16 - Presupposto	» 9
Art. 17 - <i>Soggetti passivi</i>	» 10
Art. 18 – Base imponibile dei fabbricati e dei terreni	» 11
Art. 19 - Aliquote	» 13
Art. 20 – Agevolazioni per terreni agricoli condotti direttamente da IAP e da coltivatori diretti.	» 14
Art. 21- Esenzioni	» 14
Art. 22 – Detrazioni per abitazioni principali non esenti	» 15
Art. 23 – Versamenti e deliberazioni approvazione delle aliquote	» 15
Art. 24 - Dichiarazione	» 16

### CAPO III - TARI

Art. 25 – Istituzione della TARI	pag. 17
Art. 26 - Presupposto	» 17
Art. 27 – Soggetto passivo	» 17
Art. 28 – Superficie imponibile	» 18
Art. 29 – Commisurazione della TARI: Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	» 19
Art. 30 – Copertura dei costi del servizio rifiuti	» 19
Art. 31 – Piano finanziario	» 20
Art. 32 - Riduzione per irregolarità o mancato svolgimento del servizio	» 21

Art. 33– Riduzione per fuori zona	» 21
Art. 34 – Riduzioni ed agevolazioni copribili con il gettito TARI	» 21
Art. 35 – Riduzioni ed agevolazioni non copribili con il gettito TARI	» 22
Art. 36 – Riduzioni per recupero di rifiuti speciali assimilati agli urbani	» 22
Art. 37 – Produzione di rifiuti speciali non assimilati	» 23
Art. 38 –TARI giornaliera	» 24
Art. 39 -Applicazione del tributo provinciale	» 24
Art. 40-Determinazione della Tari con metodo normalizzato	» 24
Art. 41 –Articolazione della TARI	» 25
Art. 42 –Calcolo della tariffa per le utenze domestiche	» 25
Art. 43 - Calcolo della TARI per le utenze non domestiche	» 26
Art. 44 –Classificazione delle categorie con omogenea potenzialità	» 27
Art. 45 – Dichiarazione	» 27
Art. 46 – Versamenti e gestione	» 28
Art. 47 – Abrogazioni e Norme di Rinvio	» 29
Art. 48 - Entrata in vigore	» 29

## CAPO I – Disposizioni di carattere generale

### Articolo 1

#### Istituzione della imposta unica sugli immobili

1. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 3.
3. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI può superare i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
4. Nel caso in cui il Comune con il provvedimento tariffario si avvalga della facoltà di stabilire ai fini TASI, per alcune categorie di immobili, l'aliquota zero, l'aliquota massima IMU non può superare il 10,6 per mille, salvo destinare la parte eccedente per finanziare detrazioni a favore della abitazione principale esente dall'IMU.

### Articolo 2

#### Obbligo di dichiarazione della IUC

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere

obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

### Articolo 3

#### Gestione della IUC

1. La IUC è applicata e riscossa dal comune.

2. Il comune può, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

3. Nel caso di appalto della gestione il comune, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

4. Le funzioni di cui al comma 3 sono conferite ai dipendenti dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

5. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

### Articolo 4

#### Funzionario Responsabile IUC, nomina e competenze

1. La Giunta comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

## Articolo 5

### Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione **del 30 per cento** di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. **La presente sanzione non trova applicazione nei casi di omessa o di infedele denuncia, essendo "assorbita" nelle sanzioni di omessa e di infedele denuncia.**

2.. In caso di **omessa** presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal **100** per cento al **200** per cento del tributo non versato, con un minimo di **50 euro**.

3. **In caso di infedele** dichiarazione, si applica la sanzione **dal 50** per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di **50 euro**.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta **al questionario** di cui al comma 693 dello articolo 1 della legge di stabilità 2014, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da **euro 100 a euro 500**.

5. Le sanzioni di cui ai commi **2, 3 e 4** sono **ridotte ad un terzo** se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Oltre alle **cause di non punibilità** previste dallo articolo 6 del D.Lgs.n. 472/97, non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

7. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da **obiettive condizioni di incertezza** sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

8. Nel caso di versamento tardivo ma spontaneo, effettuato oltre il tempo stabilito per il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs.n. 472/97, le sanzioni sono applicate nella misura doppia prevista dal predetto articolo 13.

## Articolo 6

### Notifica mediante messo

1. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

## Articolo 7

### Liquidazioni ed accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni .

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Nel caso di **riscossione coattiva** dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo .

## **Articolo 8**

### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

## **Articolo 9**

### **Interessi**

1. La misura annua degli interessi è determinata nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## **Articolo 10**

### **Arrotondamenti**

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## **Articolo 11**

### **Compensazioni**

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali, previo riconoscimento del credito da parte del funzionario Responsabile.

## **Articolo 12**

### **Importo minimo dei versamenti e dei rimborsi**

1. Non sono effettuati versamenti né rimborsi quando l'importo risulta non superiore a 6 euro. Nel caso di versamento in acconto il minor importo è trascinato a favore della rata di saldo. Gli stessi principi valgono per gli accertamenti e per le liquidazioni.

## **Articolo 13**

### **Termine adozione tariffe ed aliquote**

1. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

#### Articolo 14

##### Trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti

1. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

#### CAPO II IMU

#### Articolo 15

##### Istituzione dell'IMU

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e' anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata dal comune in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.

2. L'imposta municipale propria e' istituita e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo del decreto legislativo n. 23 del 2011.

#### Articolo 16

##### Presupposto

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la

detrazione di cui al comma 10. **Per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza **anagrafica in immobili diversi** situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

**Il comune** considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in **comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro **il primo grado** (quindi solo da genitori a figli e viceversa) che la utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Gli aventi diritto, in sede di prima applicazione, dovranno produrre all'Ufficio Tributi, a pena d'inammissibilità, il primo anno in cui usufruiscono dell'agevolazione stessa (intesa con decorrenza 01/01/2014), apposita istanza su modello attestante la sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto richiesti, entro il termine del pagamento del saldo IMU, quindi il 16/12/2014.

Il medesimo soggetto passivo è tenuto altresì, a presentare all'ufficio tributi, apposita dichiarazione nel caso in cui vengono meno i requisiti per l'agevolazione di cui sopra, pena l'applicazione della vigente normativa in tema di sanzioni amministrative.

L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla **casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) **a un unico immobile**, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, **dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile**, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»

## Articolo 17

### Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono **il proprietario** di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di **usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli** stessi. Nel caso di **concessione di** aree demaniali, soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in **locazione finanziaria**, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale».

3 Ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria **l'assegnazione della casa coniugale** al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

## Articolo 18

### Base imponibile dei fabbricati e dei terreni

1. L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protrato per almeno quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo:

a). Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori, previsti dall'art. 13, comma 4, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (4);

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013 (5);

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

b). Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

c). In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

d). 5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 75.

e). Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

### 3. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:

a) **per i fabbricati di interesse storico** o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) **per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, rileva il fatto che l'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), della L. 5 agosto 1978, n. 457. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- Strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- Strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- Edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario, su apposito modello redatto dall'ufficio tributi e corredato della documentazione in esso elencata, entro 60 giorni. Tale dichiarazione dovrà essere accertata e verificata dall'ufficio tecnico entro i 60 giorni successivi al deposito al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza o rigettando motivatamente la richiesta.

## Articolo 19

### Aliquote

1. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. Il consiglio comunale, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,38 punti percentuali.

2. La somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologia di immobili. Per il 2014 l'aliquota massima TASI non può eccedere il 3,3 per mille, ma lo 0,8 deve essere destinato a finanziare le detrazioni previste per l'abitazione principale non esente.

3. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale non esente, avente le categorie A1, A8 e A9, e per le relative pertinenze. Il comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali, con separato provvedimento.

4. Il Consiglio comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati, con separato provvedimento.

5. E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Il comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento.

## Articolo 20

### Agevolazioni per terreni agricoli condotti direttamente da IAP e da coltivatori diretti

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

## Articolo 21

### Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Sono altresì esenti:

- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, ricerca scientifica, nonché le attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, ossia attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana

**D) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I fabbricati rurali che non rientrano in questa fattispecie saranno assoggettati con aliquota equiparabile ai fabbricati di gruppo D.**

m). A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

## Articolo 22

### Detrazioni per abitazioni principali non esenti

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Il Consiglio comunale con la delibera delle aliquote può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

## Articolo 23

### Versamenti e deliberazioni di approvazione delle aliquote

1. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione

del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. Il comune è altresì tenuto ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

3. Il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti del comune, risultanti dalle dichiarazioni presentate dal 30 giugno 2014.

## **Articolo 24**

### **Dichiarazione**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di

approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni.

2. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

3. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione IMU, anche in via telematica, seguendo le modalità previste per gli Enti non commerciali.

### **CAPO III TARI**

#### **Articolo 25** **Istituzione della TARI**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e' istituita la TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

#### **Articolo 26**

##### **Presupposto**

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

#### **Articolo 27**

##### **Soggetto passivo**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, pur se privi di utenze. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi

restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## Articolo 28

### Superficie imponible

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. **L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.**

2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali pericolosi o non assimilati agli urbani dal Comune, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. **Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della**

quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Sono escluse dal computo della superficie assoggettabile le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, per i quali si estende il divieto di assimilazione, allorché non sussista separazione muraria con la sala ove sono presenti macchinari ed impianti di produzione di beni. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

#### Articolo 29

##### Commisurazione della TARI: Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 33, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la TARI sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
5. Le tariffe sono commisurate secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99 e con i coefficienti stabiliti dal predetto decreto. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

#### Articolo 30

##### Copertura dei costi del servizio rifiuti

1. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono

a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma precedente, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*.

3. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

4. Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

### Articolo 31

#### Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro gg. 20 dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.

2. Il piano finanziario comprende:

- a. il programma degli investimenti necessari;
- b. il piano finanziario degli investimenti;
- c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d. le risorse finanziarie necessarie.

3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

il modello gestionale ed organizzativo;

i livelli di qualità del servizio;

la ricognizione degli impianti esistenti;

l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;

ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

## Articolo 32

### Riduzione per irregolarità o mancato svolgimento del servizio.

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

## Articolo 33

### Riduzione per fuori zona.

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del:

a. 60 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari 500 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile);

b. 65% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 1000 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).

c. 70% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 1500 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all' art. 36 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

5. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dall'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori vicini.

## Articolo 34

### Riduzioni ed agevolazioni copribili con il gettito tari.

1. Sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, rapportate alle quantità conferite, da calcolarsi sulla base di delibera della Giunta comunale, sulla base delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio del comune e nel e nel piano finanziario.

2. La TARI è ridotta del 30 per cento, sia nella parte fissa che in quella variabile, per:

a) abitazioni con unico occupante, a condizione che abbia un reddito equiparato alla pensione minima;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

3. Le riduzioni previste nei commi precedenti sono iscritte nel piano finanziario e nel bilancio del Comune.

### Articolo 35

#### Riduzioni ed agevolazioni non copribili con il gettito tari.

1. La TARI è ridotta del 50 per cento, solo nella parte variabile, nei seguenti casi:

a) Nuclei familiari con reddito ISEE non superiore a 15.000 euro;

2. La relativa copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, quantificate presuntivamente in € 8.000,00, indicate nel bilancio di previsione.

### Articolo 36

#### Riduzioni per recupero di rifiuti speciali assimilati agli urbani

2. Per le utenze non domestiche, sulla sola parte variabile della tariffa, come definita dal DPR 158 del 1999, è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dal comune, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, da presentarsi al comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo per l'anno precedente, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi, previsti dal Comune per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999. Il rimborso non può essere superiore al 60 per cento della parte

variabile del tributo, deducendo dall'importo complessivo del tributo le voci di costo imputabili alla parte fissa ai sensi del DPR 158 del 1999, dovute per la corrispondente annualità. Nel calcolo delle quantità recuperate, ai fini di una necessaria riduzione dei costi ordinariamente sostenuti dal comune, non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale.

6. Per il recupero degli imballaggi secondari e terziari e dei rifiuti elettrici, nonché per l'impossibilità di conferimento di sostanze non pericolose, per disposizioni di legge o per ordinanze o atti amministrativi, la tariffa è ridotta nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta, ma a condizione che sia comprovata da fatture ed in esse sia specificato la parte sostenuta per tale affidamento. La documentazione deve essere presentata al Comune entro e non oltre la fine del mese di febbraio dell'anno successivo. In ogni caso il rimborso a consuntivo non può superare il 40 per cento della parte variabile della tariffa.

### Articolo 37

#### Produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
carrozzeri	20
meccanici	20
falegnami	20
gommisti	20
Autofficine di elettrauto	20
Officine di carpenteria metallica	20
Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla L. 833/1978)	20
Tipografie – stamperie- vetrerie	20

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui all'articolo 36 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di

smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

### **Articolo 38**

#### **TARI giornaliera**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 per cento.
2. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
3. Per tutto quanto non previsto dai commi 1 e 2 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

### **Articolo 39**

#### **Applicazione del tributo provinciale**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo

### **Articolo 40**

#### **Determinazione della TARI con metodo normalizzato**

- 1 Il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizioni dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158.

## Articolo 41

### Articolazione della TARI.

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.
3. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così come è previsto dall'art. 198 del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152.

## Articolo 42

### Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno, ad eccezione nel caso di riduzione del numero di componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo, nel qual caso l'efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti o per le seconde case a disposizione dei residenti il numero è determinato, salvo prova contraria posta a carico dell'utente, sulla base della seguente tabella di trasformazione, :
  - 1 componente sino a 30 mq;
  - 2 componenti da 31 a 50 mq;
  - 3 componenti oltre 51 mq .

A tal fine si considera la sola superficie della unità abitative, escludendo la superficie delle pertinenze. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed and Breakfast, case per vacanze e simile strutture, che vanno collocate nella categoria di albergo senza ristorante.

2. La parte variabile della tariffa, fatta salva la ripartizione indicata al comma 2 ultima parte del precedente articolo, è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

3. La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di dattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, con il coefficiente minimo ivi previsto, in modo da penalizzare il meno possibile le utenze più numerose.

4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»;

### Articolo 43

#### Calcolo della TARI per le utenze non domestiche.

1. La categoria di appartenenza, da stabilirsi sulla base delle tabelle allegate al DPR 158/99, rispettivamente per la parte fissa e variabile, è individuata dalla tabella allegata al presente regolamento nel quale le attività sono indicate in ordine alfabetico onde facilitare l'individuazione della categoria e quindi del coefficiente corrispondente. Nel caso di attività non contemplate nello elenco la categoria è provvisoriamente attribuita dal funzionario responsabile del tributo, in base ad analogia, e l'attribuzione definitiva è poi confermata con provvedimento del Consiglio Comunale.

2. Nel caso di svolgimento di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie in base alla destinazione prevalente. I coefficienti delle tabelle sopra indicate si intendono determinati nella misura minima, salvo che espressamente non sia riportato in tabella un coefficiente in misura superiore.

3. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive e per le utenze non domestiche in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R. n.158/99 per la categoria di appartenenza.

4. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R.n.158/99 per la categoria di appartenenza.

#### Articolo 44

#### Classificazione delle categorie con omogenea potenzialità.

Per la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, si fa rinvio ai **coefficienti minimi** previsti dalle tabelle allegate al D.P.R. 158/99, che individua per ciascuna categoria tariffaria il coefficiente di produttività.

#### Articolo 45

#### Dichiarazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

#### Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

### Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
  - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
  - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
  - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
  - f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
- La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
  7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
  8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.
  9. In sede di applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

## Articolo 46

### Versamenti e gestione

**2. Il versamento della TARI e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il pagamento della TARI è effettuato in due rate a scadenza semestrale la prima scadente il 16 aprile e la seconda il 16 ottobre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.";**

3. Il comune può, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti

#### Articolo 47

##### Abrogazioni e Norme di Rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 67 del 18/05/2012, che rimane in vigore sino al 31/12/2013.
2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi, e soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

#### Articolo 48

##### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

#### ALLEGATO 1

##### 1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Uso domestico	1 Un componente
	2 Due componenti
	3 Tre componenti
	4 Quattro componenti
	5 Cinque componenti
	6 Sei o piu` componenti
Uso non domestico	1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu
	2 Cinematografi e teatri Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
	3 diret
	4 Att.comm.li, distributori carburanti, impianti spor
	5 Stabilimenti balneari
	6 Esposizioni, autosaloni
	7 Alberghi
	9 Case di cura e riposo

- 11 Uffici,agenzie,studi professionali
- 12 Banche ed istituti di credito
- 17 Attivita` artigianali tipo botteghe
- 19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto
- 20 Attivita` industriali petrolchimico ed energetico
- 21 Attivita` artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub
- 23 Mense,birrerie,amburgherie
- 24 Bar,caffe` ,pasticceria  
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e
- 25 form
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 29 Banchi di mercato, generi alimentari
- 30 Discoteche,night club
- 31 Attivita` industriali metalmeccanico
- 32 Attivita` industriali altre tipologie

Allegato A



Sig. Presidente del Consiglio, colleghi Consiglieri,

a causa della celerità con cui è stato convocato questo Consiglio Comunale, 24 ore di preavviso, non abbiamo potuto presentare, come nostra intenzione, degli emendamenti al regolamento per la IUC la cui approvazione è all'ordine del giorno.

Ciò nonostante sottoponiamo alla vostra attenzione due proposte di modifica il cui effetto sarebbe, a nostro avviso, migliorativo rispetto al testo oggi in aula.

1. L'Art. 34 del testo in esame, come consentito dalla legge, prevede una riduzione del 30% della parte fissa e della variabile per una serie di categorie, nello specifico alla lettera a) ci si riferisce ad abitazioni con un unico abitante con l'inserimento di un tetto di reddito equiparato alla pensione minima, in pratica quindi un tetto di circa 6.000,00 euro annui; **proponiamo di eliminare questo tetto di reddito o comunque di alzarlo in modo tale da non penalizzare quei casi di anziani che vivendo da soli, anche con una pensione superiore alla minima, non sono autosufficienti e debbono sostenere spese significative per la loro sussistenza. Tale modifica sarebbe, peraltro, possibile poiché il testo della legge di riferimento non prevede alcun tetto di reddito ma solo la possibilità di applicare alla suddetta categoria il 30% di riduzione.**
2. L'Art. 35 del testo in esame, come consentito dalla legge, prevede una riduzione del 50% solo della parte variabile, che rappresenta la quota più esigua della TARI, per le famiglie con ISEE non superiore a 15.000,00 euro, eliminando di fatto tutte quelle categorie che avevamo insieme individuato; **proponiamo di inserire nuovamente la possibilità dello sgravio nella quota prevista per le famiglie con portatori di handicap con invalidità al 100% e per le famiglie fra i cui componenti vi siano malati oncologici.**

Ove queste proposte venissero approvate siamo pronti a sostenere l'atto, ove si decidesse di proseguire con l'atto così come è ci asterremo poiché riteniamo sia un passo indietro rispetto a quanto previsto nel regolamento inerente la TARES.

I CONSIGLIERI COMUNALI

MARSALA FRANCESCA

TRIPPI MARIANNA

ARANGIO PATRIZIA

FAZZINA CARMELO

# Allegato B

Il documento in esame non può essere considerato formalmente emendamento in quanto espresso in linguaggio discorsivo e non puntuale.

Sotto l'aspetto sostanziale il documento appare indeterminato ed illogico in quanto prospetta precisi possibilità tecnicamente emendative, e prescinde non appare compreso ed suo volutamente compresa da parte del Consiglio, né da parte dei funzionari preposti, nonché dall'organo di Revisione.

Trieste 07.08.2014

Allegato Senato

V. C. C.

*[Signature]*



Resp. del XIV<sup>o</sup> Settore

ROSA DI CARO III<sup>o</sup> SETTORE

COMMISSIONE DI REVISIONE


IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO  
Provincia di Siracusa

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO	
UFFICIO TRIBUTI	
PROG. N°	1046
DATA	30 LUG 2014

COMUNE DI PRIOLO G.  
N 0016426 del 29-07-2014  
PRESIDENTE DEL C  
RAGIONERIA  
TM BUTI

REVISORE UNICO



Al Responsabile del XIV Settore – Dott.ssa Concetta Serratore

Al Presidente del Consiglio Comunale – Sig. Beniamino Scarinci

Al Responsabile del III Settore – Dott.ssa Vincenza Ceraulo

In allegato alla presente si trasmette N. 1 verbale contenente:  
parere per l'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO  
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA  
COMUNALE IUC

Il Revisore Unico  
Dott. Attilio Amoroso

**REVISORE UNICO DEL COMUNE DI PRIOLO GARGALLO**

**VERBALE N. 2**

**PARERE N. 2 – RIF. Richiesta del 16/07/2014**

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di luglio il Revisore Unico esamina e delibera sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale IUC**

**IL REVISORE UNICO**


1. Vista la richiesta di parere redatta dal dirigente del XIV Settore del 16 luglio 2014 protocollo n. 15451;
2. Esaminata la Deliberazione della Giunta Municipale n. 140 del 10 luglio 2014 avente per oggetto "Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale IUC" (e relativi allegati);
3. Esaminata la normativa di riferimento ed in particolare: l'art. 1 commi 639 e 702 della Legge 27/12/2013 n. 147, l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, l'art. 53 comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388 e s.m.i.;
4. Visto il parere tecnico del Responsabile del XIV Settore nonché il parere di regolarità contabile del Responsabile del III Settore;

**ESPRIME**

**Parere favorevole al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale IUC, così come predisposto.**

**Il Revisore Unico**

Dott. Amoroso Attilio



# PARERI ED ATTESTAZIONI

*Espressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. 48/91, come integrato dall'art. 12, L.R. 30/2000*

In ordine alla *regolarità tecnica* si esprime parere ..... **FAVOREVOLE**

Priolo Gargallo, li 23 LUG. 2014

Il Responsabile del ~~XIV~~<sup>XV</sup> Settore  
Il Responsabile del XIV° Settore  
*Concetta Senatore*

In ordine alla *regolarità contabile*, in quanto l'atto comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, si esprime parere ..... **FAVOREVOLE**

24 LUG. 2014

Priolo Gargallo, li .....

Il Responsabile del 3° Settore  
*dott.ssa Vincenza Ceraulo*

Per l'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art. 55 Legge 142/90, recepito con L.R. 48/91, art. 1, lett. i, la copertura finanziaria essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

24 LUG. 2014

Priolo Gargallo, li .....

Il Responsabile del 3° Settore  
*dott.ssa Vincenza Ceraulo*

Letto, approvato e sottoscritto

*Il Presidente*  
SCARINCI BENIAMINO

*Il Consigliere Anziano*  
BIAMONTE ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Casale Maurizio

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale (ON-LINE) dal 28 AGO 2014 al 12 SET 2014

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO  
GENERALE

Casale Maurizio

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

#### ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-08-2014

- Decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 15, comma 1. LR 44/91, come sostituito dall'art. 4, LR 23/97)
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 della L.R. n.44/91)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dalla Residenza Municipale, li

Casale Maurizio

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa per quanto di competenza/per conoscenza, ai seguenti uffici:				
<input type="checkbox"/> Segretario	<input type="checkbox"/> R. 4° Settore	<input type="checkbox"/> Turismo	<input type="checkbox"/> Urbanistica	<input type="checkbox"/> Capi Gruppo Cons..
<input type="checkbox"/> Vicesegretario	<input type="checkbox"/> R. 5° Settore	<input type="checkbox"/> Biblioteca	<input type="checkbox"/> Economo	<input type="checkbox"/> P.te Cons. C.le
<input type="checkbox"/> Segreteria	<input type="checkbox"/> R. 6° Settore	<input type="checkbox"/> Personale	<input type="checkbox"/> Contratti	<input type="checkbox"/> Difensore civico
<input type="checkbox"/> R. 2° Settore	<input type="checkbox"/> Servizi Sociali	<input type="checkbox"/> Tributi	<input type="checkbox"/> Ufficio Legale	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> R. 3° Settore	<input type="checkbox"/> Pubbl. Istruzione	<input type="checkbox"/> Lavori Pubblici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Notificata a:				
1.		2.		
3.		4.		